SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 6 settembre 2007.

Attribuzione di un assegno vitalizio straordinario ad alcuni sportivi italiani, ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri» convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, commi 19, lettera *a)* e 22, secondo i quali sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio on.le Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'art. 2 della predetta legge che demanda alla Commissione prevista dalla disposizione stessa l'individuazione degli sportivi cui attribuire l'assegno;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 2006, con cui è stata istituita la citata Commissione;

Visto il verbale della Commissione n. 11 del 25 luglio 2007, concernente l'attribuzione dell'assegno ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di condividere la deliberazione della Commissione e le motivazioni addotte, alle quali si fa rinvio;

Viste le comunicazioni ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai sensi del citato art. 2, comma 1 della legge n. 86/2003;

Decreta:

Ai sottoindicati sportivi italiani è attribuito, a decorrere dall'anno 2006, nella misura annua indicata per ciascuno di essi, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86:

Federico Chiarugi (Ginnastica Artistica) nato a Livorno l'11 settembre 1968 - Argento nel concorso individuale 1983 Torneo internazionale «Peace Cup» - Finale per attrezzo: Oro al volteggio alla sbarra, Argento al cavallo con maniglie. € 7.500,00;

Luciano Ciancola (Ciclismo) nato a Roma il 18 ottobre 1929 - Campione del Mondo su strada dilettanti 1952. € 15.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2007

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n. 92

07A10867

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Courtejoie Marc-Alexandre, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del signor Curtejoie Marc-Alexandre, nato il 13 novembre 1979 a Uccle (Belgio), cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licencié en droit» conseguito presso la «Université catholique de Louvain» nel giugno 2002;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di essere iscritto al «Barreau de Bruxelles - Ordre Francais des Avocats» dal 21 novembre 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Courtejoie Marc-Alexandre, nato il 13 novembre 1979 a Uccle (Belgio), cittadino belga, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A10845

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 agosto 2007.

Annullamento del decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, di iscrizione della sostanza attiva «paraquat» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007 nella causa T-229/04, che ha annullato la direttiva 2003/112/CE, di iscrizione del «paraquat» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1905, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 6;

Visto il regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo all'attuazione della prima fase del programma di revisione comunitaria, di cui all'art. 8, comma 2 della direttiva 91/414/CEE, delle sostanze attive in commercio in UE alla data del 26 luglio 1993, fra cui compare anche il paraquat;

Vista la direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003, concernente l'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 146, del 24 giugno 2004, con cui è stata disposta l'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della citata direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003;

Premesso che il Regno di Svezia, con atto introduttivo depositato in data 27 febbraio 2004 presso la cancelleria della Corte di giustizia, ha presentato un ricorso contro la Commissione UE volto all'annullamento della direttiva 2003/112/CE;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto che, con decisione della Corte 8 giugno 2004, la causa è stata rinviata al Tribunale di primo grado ed è stata quindi iscritta al ruolo del Tribunale col numero T-229/04 e che, successivamente, tale ricorso è stato sostenuto anche dal Regno di Danimarca dalla Repubblica d'Austria, e dalla Repubblica di Finlandia;

Considerato che a sostegno del proprio ricorso, il Regno di Svezia ha invocato due gruppi di motivi; il primo - di carattere procedurale, relativamente alla mancata valutazione di tutte le informazioni effettivamente disponibili - si basa sulla violazione dell'art. 7 del regolamento CEE 3600/92, dell'art. 5 della direttiva 91/414/CEE e dell'art. 174, paragrafo 3, del Trattato CE; il secondo si basa sulla violazione dell'art. 5 della direttiva 91/414/CEE, del principio relativo al requisito di integrazione, del requisito del livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana e del principio di precauzione;

Considerato che, con riferimento al secondo gruppo di motivi sopra richiamati, il Regno di Svezia ha espresso, in particolare, le censure sotto elencate in merito alla salute umana ed animale:

I) Salute umana:

a) Superamento del Livello accettabile di esposizione degli operatori (AOEL).

b) Insufficiente valore probatorio del dossier esaminato per consentire l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CE.

c) Diminuzione del livello di protezione della salute umana.

II) Salute animale:

d) Insufficiente valore probatorio del dossier esaminato per consentire l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CE.

e) Inadeguatezza del rapporto tossicità a lungo termine/esposizione con riferimento agli uccelli e ai vertebrati terrestri non bersaglio.

f) Trasferimento, da parte della Commissione, in capo agli Stati membri dell'onere della valutazione e dell'eventuale gestione dei rischi.

g) Esistenza di dolori inaccettabili per gli animali esposti.

Considerato che il Tribunale di primo grado ha accolto le censure sopra riportate ai punti *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* mentre non ha accolto le censure sopra riportate ai punti *c)* e *g)*.

Vista la sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2007 nella causa T-229/04 che, accogliendo quantomeno parzialmente i due gruppi di motivi sollevati, ha stabilito l'annullamento della direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1º dicembre 2003, di iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 ed in particolare l'art. 8, comma 2, che, oltre a stabilire un programma di revisione comunitaria delle sostanze attive in commercio in UE alla data del 26 luglio 1993, ha definito anche un periodo transitorio in cui è consentito agli Stati membri concedere, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive;

Visto il regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005, ed in particolare l'art. 1, che ha prorogato al 31 dicembre 2006 il termine del periodo transitorio, di cui all'art. 8, comma 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concesso agli Stati membri per rilasciare, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto del regolamento CEE n. 3600/92;

Vista la comunicazione della Commissione del 25 luglio 2007, che invita gli Stati membri a revocare con sollecitudine le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat, dal momento che dette autorizzazioni non hanno più una base legale nella direttiva 2003/112/CE;

Preso atto che, per effetto della sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007, la sostanza attiva paraquat non risulta più iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che, in forza del citato regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione non è, pertanto, più possibile concedere, mantenere o variare autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti paraquat secondo procedure nazionali, essendo scaduto il periodo transitorio stabilito dal regolamento medesimo;

Considerato, infine, che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è possibile concedere, mantenere o variare autorizzazioni soltanto per prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo medesimo;

Ritenuto di dover attuare la sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007, annullando il citato decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 e procedendo quindi alla revoca delle autorizzazioni già concesse all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat;

Considerato che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;

Considerato il parere espresso dalla Commissione UE nella riunione del Comitato permanente sulla Catena alimentare e la salute animale — sezione fitosanitaria — del 12 e 13 luglio 2007, secondo cui, sulla base

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'art. 4, comma 6 della direttiva 91/414/CEE, detto periodo di moratoria non debba eccedere i 12 mesi a decorrere dall'11 luglio 2007, in analogia ai periodi di moratoria precedentemente concessi in occasione dell'adozione di decisioni di non inclusione di diverse sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto, pertanto, di poter fissare al 10 luglio 2008 il termine per il periodo di moratoria in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 luglio 2007, la sostanza attiva paraquat non è più iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 146, del 24 giugno 2004, con cui è stata disposta l'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è annullato.

Art. 2.

1. Come conseguenza della mancata iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorrere dall'11 luglio 2007, non possono essere concesse nuove autorizzazioni all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti paraquat, in conformità dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat attualmente registrati, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già esistenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 10 luglio 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 28

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari revocati a base della sostanza attiva paraquat

Prodotto	Impresa	Numero registrazione	Data prima registrazione
Gamoxone w	Syngenta Crop protection S.p.a.	0625	23/3/1976
Seccatutto	Syngenta Crop protection S.p.a.	5378	11/5/1983

07A10902

DECRETO 20 settembre 2007.

Iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/52/CE della Commissione del 16 agosto 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione che stabiliscono le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva della Commissione 2007/52/CE del 16 agosto, concernente l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a partire dal 1º ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta europea L 214 del 17 agosto 2007;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto i regolamenti sopra citati che hanno designato il Regno Unito quale Stato membro relatore per l'etoprofos ed il pirimifos metile e la Francia quale Stato membro relatore della sostanza attiva fipronil;

Visto il decreto dell'8 febbraio 2007 del Ministro per lo sviluppo economico relativo alla condivisione di studi e test effettuati sui vertebrati;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2007, che stabilisce le procedure attuative per la valutazione delle istanze relative alla ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive riconosciute, in sede comunitaria, equivalenti a quelle già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil sono state esaminate dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che dalle valutazioni effettuate è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in oggetto possono ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nei relativi rapporti di valutazione;

Considerato che, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza attiva può essere subordinata a specifiche condizioni;

Considerato in particolare che, conformemente alle indicazioni riportate nella direttiva 2007/52/CE della Commissione è opportuno acquisire, da parte dei notificanti, ulteriori informazioni in merito a specifici punti per le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil al fine di avere una conferma delle relative valutazioni del rischio;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/52/CE della Commissione, concernente l'inserimento delle sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che, nelle more dell'iter di recepimento della direttiva, visti i tempi ristretti di entrata in vigore della direttiva stessa, è in corso, da parte Ministero della salute, la diffusione per le vie brevi, delle informazioni alle imprese titolari di registrazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil, in merito agli obblighi di adeguamento ed alle relative scadenze;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerati gli obblighi di presentazione degli ulteriori dati richiesti ai soggetti interessati secondo tempi e modalità indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2008, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

c) l'impegno a fornire alla Commissione europea, per ciascuna delle sostanze attive di cui trattasi, gli studi ulteriori di cui alla parte B dell'allegato al presente decreto, entro i termini di tempo fissati in tale allegato (30 settembre 2008 per la sostanza attiva fipronil e 30 settembre 2009 per le sostanze attive etoprofos e pirimifos metile).

In entrambi i casi previsti al comma 2 lettere *a)* e *b)* i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanze attive tecniche utilizzate, nei

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti etoprofos, pirimifos metile e fipronil, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° ottobre 2007 e il Ministero della salute provvederà successivamente a pubblicare, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine della valutazione tecnica della documentazione prevista dal comma 2, del presente articolo, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° aprile 2008, e il Ministero della salute provvederà successivamente a pubblicare, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente etoprofos, pirimifos metile e fipronil come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 settembre 2007, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 settembre 2009, si intendono revocate automaticamente a partire dal 1° ottobre 2009 e il Ministero della salute provvederà successivamente a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil, risultati non conformi al termine della valutazione della documentazione di cui al comma 2, effettuata secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si intendono revocati a decorrere dal 1° ottobre 2011 e il Ministero della salute provvederà successivamente a pubblicare, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

1. I rapporti di revisione sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La vendita e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008.

2. La vendita e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto è consentita fino al 31 marzo 2009.

3. La vendita e l'utilizzo delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2010.

4. La vendita e l'utilizzo delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2012.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifos metile e fipronil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 settembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 27

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
161	Etoprofos N. CAS 13194-48-4 n. CIPAC 218	*O*-etile *S,S*-dipropil fosforoditioato	> 940 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	Parte A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come nematocida e insetticida per applicazione al suolo. Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali. Parte B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti etoprofos per usi diversi dall'applicazione sulle patate non coltivate per il consumo umano o animale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'etoprofos, in particolare delle appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007. Ai fini della valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — ai residui e valutare l'esposizione dei consumatori mediante la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, — alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso agli adeguati dispositivi di protezione individuale e della respirazione e ad altre misure di riduzione dei rischi, come l'utilizzo del sistema di trasferimento stagno per la distribuzione del prodotto, — alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici, superfici e acque sotterranee che si trovano esposti. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di riduzione dei rischi, come zone di protezione e la completa incorporazione dei granuli nel suolo. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio di breve e lungo termine per gli uccelli e per i mammiferi che si nutrono di lombrichi. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali l'etoprofos è stato iscritto nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
162	Pirimifos-metile N. CAS 29232-93-7 n. CIPAC 239	*O*-2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-ile *O,O*-dimetilfosforotioato	> 880 g/Kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	Parte A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida per l'immagazzinamento successivo al raccolto. Parte B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile per usi diversi dall'applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, adottato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007. Ai fini della valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso agli adeguati dispositivi di protezione individuale compresi quelli per la protezione della respirazione, nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — all'esposizione dei consumatori con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che, confermino la valutazione dell'esposizione per l'operatore. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali il pirimifos-metile è stato iscritto nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
163	Fipronil N. CAS 120068-37-3 n. CIPAC 581	(±)-5-ammino-1-(2,6- dicloro-α,α,α- trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazolo- 3-carbonitrile	≥ 950 g/Kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	Parte A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida nel trattamento delle sementi. La copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fipronil, in particolare delle relative appendici I e II, adottato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007. Ai fini della valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — all'imballaggio del prodotto commercializzato in modo da evitare la formazione di prodotti pericolosi della fotodegradazione, — al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto a opera dei metaboliti più persistenti del composto imparentato, in caso di applicazione della sostanza attiva in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche, — alla protezione degli uccelli granivori e dei mammiferi, degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio e delle api mellifere, — all'impiego di attrezzature che garantiscano un'elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l'applicazione. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di ulteriori studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori, i mammiferi e le api mellifere, in particolare le larve di api. Essi devono garantire che il notificante, su richiesta del quale il fipronil è stato iscritto nel presente allegato, fornisca tali studi alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

07A10993

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 17 ottobre 2007.

Inclusione delle sostanze attive beflubutamid e del virus della poliedrosi nucleare di *spodoptera exigua* nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/50/CE della Commissione del 2 agosto 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2007/50/CE del 2 agosto 2007, concernente l'iscrizione delle sostanze attive beflubutamid e del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che la Germania, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva beflubutamid, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Tenuto conto che i Paesi Bassi, Stato membro relatore designato per lo studio del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE per i soli utilizzi proposti dai richiedenti;

Considerato che i suddetti rapporti di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dall'EFSA e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 15 maggio 2007 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che in Italia non risultano tuttora autorizzati, prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive beflubutamid ed il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, si possono in generale ritenere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/50/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive beflubutamid e del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2007/50/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze attive nel rispettivo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive beflubutamid ed il virus della poliedrosi nucleare di *spodoptera exigua* sono iscritte, fino al 30 novembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'art. 1, dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 35

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Nell'allegato I del decreto legislativo 194/95 sono aggiunte le seguenti righe alla fine della tabella

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
164	Beflubutamid n. CAS 113614-08-7 n. CIPAC 662	*(RS)-N*-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluorometilfenossi) butanamide	≥ 970 g/kg	1° dicembre 2007	30 novembre 2017	Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Parte **B** Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del beflubutamid, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri — devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
165	Virus della poliedrosi nucleare di *spodoptera exigua* n. CIPAC Non attribuito	Non pertinente		1° dicembre 2007	30 novembre 2017	Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Parte **B** Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del VPN *spodoptera exigua*, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame

07A10992

DECRETO 30 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Semanyuk Oksana Mykhaylivna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente di laboratorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con fa quale la signora Semanyuk Oksana Mykhaylivna ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistente di laboratorio conseguito in Ucraina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n, 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari. delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il parere espresso dalla Conferenza di servizi nella seduta dell'11 maggio 2006 con il quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, consistente in un tirocinio con formazione complementare della durata di dodici mesi;

Vista la relazione datata 29 ottobre 2007 del Presidente della struttura didattica del corso di laurea tecnici di laboratorio biomedico presso il Dipartimento di diagnostica morfologica microbiologica molecolare e delle malattie del sangue dell'Università Cattolica del Sacro Cuor - Facoltà di medicina e chirurgia «Agostino Gemelli - Policlinico Universitario "Agostino Gemelli"» - Roma, il quale termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneità della signora Vinnichuk Oksana;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistente di laboratorio conseguito nell'anno 1987 presso la scuola medica di Kiev (Ucraina) alla signora Semanyuk Oksana Mykhaylivna nata a Alma-Ata (Kazakistan) il 24 giugno 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

2. La signora Semanyuk Oksana Mykhaylivna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Republica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10849

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 3003 del 23 febbraio 2007 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno;

Vista la nota prot. 515/AA del 29 ottobre 2007 con la quale la Coldiretti di Salerno designa quale proprio rappresentante in seno al comitato provinciale I.N.P.S. il dott. Aniello Ascolese in sostituzione del dott. Francesco Cosentini;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Il dott. Aniello Ascolese, nato a Roma il 5 dicembre 1955, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in sostituzione del dott. Francesco Cosentini ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 11 dicembre 2007

Il direttore: FESTA

07A10775

DECRETO 11 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente della speciale commissione esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 3004 del 23 febbraio 2007 con cui sono state ricostituite in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, le tre speciali commissioni «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni», «Artigiani», «Esercenti attività commerciali»;

Vista la nota prot. 235/07 del 25 ottobre 2007 con la quale la CIDEC di Salerno designa quale proprio rappresentante in seno alla speciale commissione «Esercenti attività commerciali» il sig. Romano Vincenzo in sostituzione del sig. Primicerio Nicola, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il sig. Romano Vincenzo, nato a Salerno il 16 maggio 1956, è nominato componente della speciale commissione «Esercenti attività commerciali» in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in sostituzione del sig. Nicola Primicerio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 11 dicembre 2007

Il direttore: FESTA

07A10776

DECRETO 11 dicembre 2007.

Nomina di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della Legacoop di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO-EMILIA

Visto il decreto n. 5 del 20 giugno 2007 con il quale il dott. Lorenzo Giberti è stato nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del c.p.c. come modificato dalla legge n. 533 dell'11 agosto 1973, in rappresentanza della Legacoop di Reggio-Emilia;

Tenuto conto della nota del 4 dicembre 2007 con la quale il dott. Lorenzo Giberti ha rassegnato le proprie dimissioni quale membro supplente della suddetta commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Considerata la nota della Legacoop di Reggio-Emilia del 4 dicembre 2007, con la quale è stato proposto un altro nominativo;

Decreta:

La dott.ssa Chiara Migliorin nata ad Aosta il 19 ottobre 1976 e residente a Modena in via Ridolfi, n. 94 è nominata membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della Legacoop di Reggio-Emilia quale rappresentante dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato ai soggetti interessati.

Reggio Emilia, 11 dicembre 2007

Il direttore: BERTONI

07A10846

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2007.

Modifica del decreto n. 341 del 21 giugno 2006, recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1261/2007 del consiglio del 9 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 ottobre 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 1264/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 ottobre 2007;

Visto il proprio decreto n. 341/TRAG IV del 21 giugno 2006 recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero;

Visto il proprio decreto n. 504 del 25 settembre 2006 di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 341 del 21 giugno 2006;

Viste le lettere del 12 e del 15 novembre 2007 con le quali la S.F.I.R. - Società fondiaria industriale romagnola ha comunicato le date fissate per le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;

Visto il verbale della riunione di consultazione, effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i rappresentanti dei bieticoltori e dei fornitori di macchinari specializzati per la bieticoltura, in data 20 novembre 2007;

Ritenuto di dover adottare la decisione di cui all'art. 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006, come modificato dall'art. 1, lettera *b)* del regolamento (CE) 1261/2007 del Consiglio del 9 ottobre 2007;

Ritenuto di dover concedere l'aiuto secondo criteri oggettivi e non discriminatori, che assicurino la parità di trattamento tra i bieticoltori e i fornitori di macchinari interessati alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 rispetto a quelli della campagna di commercializzazione 2008/2009;

Ritenuto di dover adottare le conseguenti disposizioni per la campagna 2008/2009;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 341/2006 la percentuale «40%» è sostituita con la percentuale «30%».

2. All'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale n. 341/2006 la percentuale «60%» è sostituita con la percentuale «70%».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A10835

DECRETO 21 dicembre 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lucca», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006. relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto il regolamento (CE) n. 1845/04 del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Lucca;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 28 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del gennaio 2005, con il quale «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Lucca;

Visto il decreto del 21 dicembre 2007 con il quale l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4 è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela olio DOP Lucca, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», ha ritenuto segnalare per il controllo sulla denominazione di origine protetta Lucca l'organismo «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, in quanto iscritto nell'elenco citato, in precedenza richiamato;

Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Lucca» già espletate dell'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione:

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Lucca», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1845/04 del 22 ottobre 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Lucca, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Lucca», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Lucca», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Lucca» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10980

DECRETO 21 dicembre 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento CE) n. 1165/04 del 24 giugno 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 7 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 23 luglio 2004, con il quale «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara»;

Visto il decreto del 21 dicembre 2007 con il quale l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede in Milano, via Gaetano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Giardino n. 4, è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio tutela «Salame d'Oca di Mortara», che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», ha ritenuto segnalare per il controllo della indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara» l'organismo «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4. in quanto iscritto nell'elenco citato, in precedenza richiamato;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara» già espletate dell'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1165/04 del 24 giugno 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salame d'Oca di Mortara», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lombardia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10981

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 novembre 2007.

Riconoscimento del titolo di studio estero del sig. Bytyqi Enver, cittadino serbo, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di istallazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici, di cui alla lettera *a)*, articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la domanda con la quale il sig. Bytyqi Enver, cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del diploma denominato «Diplome per kryerjen e shkolles se mesme profesionale» che attribuisce il titolo di tecnico delle reti e degli stabilimenti, conseguito presso la scuola superiore - Gani Cavdarbasha - di Prizren, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di istallazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici, di cui alla lettera *a)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 22 ottobre 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato per i loro contenuti formativi, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore operanti in Italia ed abilitate per la lettera richiesta - lavoro temporaneo - (previsto dalla circolare ministeriale 3600/C), idonei e attinenti all'esercizio delle attività di installatore di impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA - Installazione impianti, e di Confartigianato;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Udine;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Bytyqi Enver, cittadino serbo, nato il 29 gennaio 1964 Semetisht Suhareke (Kosovo), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installatore di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A10874

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 novembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Blanca Tatiana Moreu Serrano, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea, presentata dall'interessata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115 e la documentazione a corredo della stessa, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115 e relativa al titolo di formazione sotto indicato, alla conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nel suddetto Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Accertato, altresì, che il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di formazione così composto:

Licenciada en Filología románica - Facultad de Filosofia y Letras - Indirizzo: Italiano - Università di Granada - 20 gennaio 2004;

Certificado de Aptitud Pedagogica - Università di Granada - 26 aprile 2004 posseduto dalla prof.ssa Blanca Tatiana Moreu Serrano, nata a Granada (Spagna) il 10 agosto 1965, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

45/A - Lingua straniera - Spagnolo;

46/A -Lingue e civiltà straniere- Spagnolo.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 novembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A10847

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 novembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elisabeth Fistill, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea, presentata dall'interessata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115 e la documentazione a corredo della stessa, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115 e relativa al titolo di formazione sotto indicato, alla conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana, nonché all'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nel suddetto Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Accertato, altresì, che il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

Il titolo di formazione così composto:

Magister der Philosophie-Filosofia tedesca - indirizzo filologia tedesca - e Romanistica:

italiano - indirizzo Italiano - Università Leopold-Franzens di Innsbruck - 1º febbraio 2002;

Diploma di formazione pedagogica generale - Università Leopold-Franzens di Innsbruck 18 marzo 1999;

Tirocinio didattico - ai sensi del § 27º legge sul tirocinio per l'insegnamento - Istituto pedagogico della regione Tirolo - 1º agosto 2006 posseduto dalla prof.ssa Elisabeth Fistill, nata a Badia (Bolzano) il 6 novembre 1976 e appartenente al gruppo linguistico ladino, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente per le seguenti classi di concorso:

91/A - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca;

92/A - Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca;

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano;

97/A - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano;

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 novembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A10848

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 21 dicembre 2007.

Rettifica dell'allegato *B* al decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 40447 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati A e B al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con note prot. n. 4095 e n. 2635 datate rispettivamente 3 e 17 dicembre 2004;

Vista la nota prot. n. 4164 del 12 dicembre 2007 con la quale l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato B del suddetto decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004 relativamente agli identificativi catastali nonché all'indicazione del civico di alcuni immobili ivi individuati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato B facente parte integrante del decreto n. 40447 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Palermo, via Resuttana n. 360, individuato con decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004, di cui alla pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004 è la seguente:

COMUNE	INDIRIZZO	Categoria	Catasto	Foglio	Particella	Sub
Palermo	Via Resuttana 360	A/10	Fabbricati	30	2236	13
Palermo	Via Resuttana 360	C/2	Fabbricati	30	2237	78
Palermo	Via Resuttana 360	C/6	Fabbricati	30	2242	21
Palermo	Via Resuttana 360	C/6	Fabbricati	30	2242	22

L'esatta indicazione del civico dell'immobile individuato con decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004 come sito in Ragusa, via Ercolano n. 34, di cui alla pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004 è la seguente:

Ragusa, via Ercolano n. 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore: SPITZ

07A10989

DECRETO 21 dicembre 2007.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota prot. n. 43/usc./2004 del 20 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 20007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004;

Viste le note prot. n. 0014283 e n. 0014430, datate rispettivamente 12 e 14 dicembre 2007, con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004 relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili ivi individuati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001.

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Napoli, via Nuova Poggioreale, individuato con decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, di cui alla pag. 82 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004 è la seguente:

Catasto Fabbricati - foglio VIC/3 - particella 575, subalterni: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 41.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Trieste, via F. Severo n. 10/14, individuato con decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004 di cui alla pag. 83 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004 è la seguente:

Friuli-Venezia Giulia - Trieste - via Fabio Severo numeri 10/1, 12, 12/A - C.F. - Sezione Urbana V, foglio 11, particella 607, subb. 1 - 19 - 20.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Genova, via G. D'Annunzio 76/78/80, individuato con decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, di cui alle pagg. 84 e 85 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004 è la seguente:

Sez. GEA, foglio 87, particella 172 subb. 004, 006, 007, 008, 009 e 010.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Trento, via Gazzoletti n. 1/3, individuato con decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, di cui alla pag. 100 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004 è la seguente:

Trentino Alto Adige - Trento - via Gazzoletti n. 1/3 - via Vannetti n. 43 - Catasto Fabbricati - foglio 40, particella 3117, subb. 1 e 8.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Ancona, via Piave 25/via Isonzo, individuato con decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, di cui alla pag. 86 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004 è la seguente:

Catasto Fabbricati - foglio 9, particella 823, subb. 1, 2 e 3.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in L'Aquila, via Francesco F. Guelfi, individuato con decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, di cui alla pag. 81 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004 è la seguente:

Catasto Fabbricati - foglio 93, particella 401 (graffata alla 715).

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore: SPITZ

07A10990

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 21 dicembre 2007.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, dell'allegato *A* al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004 e dell'allegato *A* al decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, relativi ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007;

Visto il decreto n. 27396 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 settembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 41298 del 14 dicembre 2004 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004;

Visto il decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, all'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004 e all'allegato A al decreto 41257 del 14 dicembre 2004 relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili individuati nei medesimi decreti;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dei precedenti decreti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Lovere (Bergamo) - via S. Maria n. 111, individuato con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 292 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, è la seguente:

Catasto Fabbricati - foglio 11, particella 53, subalterni: 1 (unito p.lla 2457), 2, 3, 4;

Catasto Terreni - foglio 11, particella 52.

L'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Venezia - Campiello Rialto Nuovo n. 519 - 520 con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 822 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, è il seguente:

Venezia - Sestiere San Polo, Campo Rialto Nuovo, 519-520.

Art. 2.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Roma, via Edoardo Martini n. 53 individuato con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, di cui alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, è la seguente:

Catasto Fabbricati - foglio 995, particella 71, subalterni 3 e 10;

Catasto Terreni - foglio 995, particella 71.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Bergamo, via dello Statuto n. 21, individuato con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, di cui alla pag. 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, è la seguente:

Catasto Fabbricati - foglio BO/3, particelle 3219, 4281, 8787;

Catasto Terreni - foglio 36, particelle 82, 96, 97, 98, 3219, 4281, 8787.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'esatta identificazione catastale dell'immobile sito in Pesaro, via A. J. Gagarin n. 100, individuato con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004 con l'indicazione «In corso di accertamento», di cui alla pag. 27 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, è la seguente:

Catasto Fabbricati - foglio 25, particella 981, subalterni 1, 2, 3 e 4;

Catasto Terreni - foglio 25, particella 981.

L'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Napoli - via Alcide De Gasperi, 16 - Piani 5º e 6º con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, di cui alla pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, è il seguente:

Napoli - via Alcide De Gasperi, 16.

Art. 3.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Viterbo, Piazza della Rocca n. 21, individuato con decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, di cui alla pag. 39 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, è la seguente:

Catasto Fabbricati - foglio 168, particelle: 23, 527/Parte, 77 (graffata alla p.lla 23);

Catasto Terreni - foglio 168, particelle 23 e 77.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Sedico (Belluno), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1, individuato con decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, di cui alle pagine 47 e 48 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, è la seguente:

Catasto Terreni - foglio 51, particelle 664, 669, 671, 673 e 765.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatta ubicazione dell'immobile individuato come sito in Brescia, via Roma n. 1 con decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, di cui alle pagine 40 e 41 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, sono le seguenti:

Lombardia - Gardone Val Trompia (Brescia), via Matteotti, 237 e 239 - Piazza Martiri della Libertà, 1;

Catasto Fabbricati - foglio GAR/9, particella 981, subb. 1, 2;

Catasto Terreni - foglio 31, particelle l65/p: ex p.lla 444 di 48 mq (reliquato), 448 (reliquato), 450.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore: SPITZ

07A10991

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2007.

Regolamento per la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

LA BANCA D'ITALIA

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il Capo V recante «accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applica, in quanto compatibile, il principio dell'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione di tale principio, indicando i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia nello svolgimento dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Oggetto del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria, esistenti al momento della richiesta e non sottratti all'accesso dalle leggi e dal regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso di cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994. Non sono ammesse richie-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell'attività di vigilanza.

2. Nelle ipotesi in cui è ammesso, l'accesso è consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.

3. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per la Banca d'Italia di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.

Art. 3.

Soggetti legittimati all'accesso

1. La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

Art. 4.

Accesso informale

1. Qualora in relazione alla natura del documento richiesto non risulti la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, alla struttura della Banca d'Italia (unità dell'amministrazione centrale o filiale) competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificare e, ove occorre, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante:

a) indicazione della pubblicazione contenente le notizie;

b) esibizione del documento;

c) estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.

4. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione agli atti della struttura che ha dato riscontro alla richiesta.

Art. 5.

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e della documentazione fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, la Banca d'Italia invita l'interessato a presentare richiesta di accesso formale alla struttura della Banca d'Italia competente ai sensi dell'art. 4, comma 1.

2. La richiesta formale di accesso può essere presentata di persona, per posta, mediante fax ovvero per via telematica alla casella di posta elettronica certificata indicata sul sito internet dell'Istituto www.bancaditalia.it

3. Le istanze inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il termine iniziale decorre dal giorno di ricezione dell'istanza e, se non lavorativo, dal giorno feriale successivo.

4. Nell'istanza l'interessato, oltre a indicare e, ove occorra, comprovare gli elementi e i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4, deve:

a) fornire le proprie generalità;

b) precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso;

c) apporre la data e la sottoscrizione.

5. All'istanza deve essere allegata una fotocopia di un documento di identificazione.

6. Per la redazione dell'istanza può essere utilizzato il modulo disponibile presso le strutture o nel sito internet della Banca d'Italia.

7. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per il riscontro dell'istanza decorre dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data risultante dall'avviso di ricevimento o, in mancanza, la data del protocollo di arrivo assegnato dalla Banca d'Italia.

8. Per le istanze presentate agli sportelli della Banca, il termine di decorrenza coincide con la data di rilascio della ricevuta.

Art. 6.

Controinteressati

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *c)* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. L'avvio del procedimento di accesso è comunicato dalla Banca d'Italia agli eventuali controinteressati mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento. Le eventuali motivate opposizioni dei controinteressati dovranno pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, la Banca d'Italia provvede sulla richiesta.

3. Le opposizioni dei controinteressati vengono esaminate in conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del presente regolamento. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 7.

Competenze in tema di accesso

1. Le istanze di accesso vengono esaminate dalla struttura che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente.

2. Qualora l'istanza venga indirizzata a una struttura della Banca d'Italia diversa da quella competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, essa provvede a trasmetterla immediatamente a quella competente.

3. Responsabile del procedimento è il titolare dell'unità organizzativa competente per l'esame dell'istanza o, su designazione, altro elemento addetto all'unità stessa.

Art. 8.

Procedimento di accesso

1. Nel caso di richieste irregolari o incomplete, la competente unità organizzativa invita il richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, a regolarizzare la richiesta medesima in conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. Il termine del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla presentazione della richiesta regolarizzata o completata.

2. Qualora la richiesta di accesso abbia a oggetto documentazione formata da altra amministrazione e detenuta stabilmente dalla Banca d'Italia, quest'ultima dà comunicazione dell'istanza all'amministrazione interessata, che dovrà far pervenire l'eventuale opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, la Banca d'Italia provvede sulla richiesta.

3. Il procedimento di accesso si conclude, con provvedimento motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta o dal suo perfezionamento. La decisione adottata viene comunicata con immediatezza agli interessati.

Art. 9.

Accoglimento e rifiuto della richiesta

1. L'atto con cui la richiesta di accesso è accolta contiene l'indicazione della struttura e della relativa unità operativa presso cui il richiedente o persona da lui incaricata può recarsi, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti ed estrarne copia; l'atto indica altresì l'orario durante il quale può avvenire la consultazione e ogni altra indicazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.

2. L'accesso è consentito, con provvedimento motivato, limitatamente ad alcune parti dei documenti quando, in relazione alle rimanenti parti dei documenti medesimi, sussistono i motivi di restrizione del diritto di accesso previsti da leggi o regolamenti.

3. Il diniego dell'accesso è sempre motivato.

Art. 10.

Modalità di accesso

1. Il diritto di accesso viene esercitato mediante consultazione del documento, da parte del richiedente o di persona da lui incaricata, alla presenza di un dipendente dell'Istituto e, a richiesta, mediante estrazione di copia del documento stesso; su istanza dell'interessato, la Banca d'Italia può dar corso alla richiesta di accesso anche mediante consegna postale o in via telematica di copia dei documenti richiesti.

2. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento.

3. I documenti ai quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o comunque alterati in qualsiasi modo.

4. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.

5. Nel caso di informazioni contenute in strumenti informatici, le copie dei dati possono essere rilasciate su apposito supporto informatico.

Art. 11.

Costi di riproduzione e di eventuale spedizione

1. Il rilascio di fotocopie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e di eventuale spedizione, il cui importo è reso noto attraverso la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia e comunicato all'interessato.

2. Nel caso in cui l'interessato chieda l'autenticazione delle copie andrà, altresì, corrisposta l'imposta di bollo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 12.

Differimento

1. Il differimento del diritto di accesso può essere disposto, con provvedimento motivato, se occorre tutelare temporaneamente le ragioni di segretezza o di riservatezza previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dal regolamento della Banca d'Italia per l'esclusione del diritto di accesso del 16 maggio 1994; in particolare, si può fare ricorso al differimento per salvaguardare specifiche esigenze, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione di vigilanza o la predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi.

2. L'accesso è differito altresì, oltre che nei casi previsti espressamente da una disposizione normativa, se riguarda documenti formati da altra pubblica amministrazione che risulti averne differito l'accesso.

3. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata ed è comunicato agli interessati. Alla scadenza del termine, il differimento può essere prorogato, con provvedimento motivato, se permangono le esigenze che lo hanno determinato.

Art. 13.

Documenti di interesse generale

1. La Banca d'Italia dà notizia nel bollettino di vigilanza, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché degli altri provvedimenti rilevanti relativi a soggetti sottoposti a vigilanza. Il bollettino di vigilanza è pubblicato anche sul sito internet www.bancaditalia.it. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono, altresì, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nei casi previsti dalla legge.

2. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza; anche tali pubblicazioni sono consultabili sul sito internet di cui al comma 1.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2007

Il direttore generale: SACCOMANNI

07A10913

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 42131 del 19 novembre 2007 la società Azienda Servizi Municipalizzati S.p.a., con sede in Rovereto (Trento), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dall'11 febbraio 1998.

Con decreto n. 42132 del 19 novembre 2007 la società Trentino Servizi S.p.a., con sede in Rovereto (Trento), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 28 settembre 2004.

07A10994

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Arena di Verona

Con decreto 10 dicembre 2007 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 11 ottobre 2007 al vigente statuto della Fondazione arena di Verona.

07A10897

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLO SVILUPPO

Domanda di registrazione della denominazione «Presunto do Alentejo» o «Paleta do Alentejo», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 300 del 12 dicembre 2007, la domanda di registrazione per la Denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Associazione ACPA - Associação de Criadores de Porco Alentejano - (Portogallo), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei prodotti a base di carne (riscaldati, affumicati, ecc.), denominato «Presunto do Alentejo» o «Paleta do Alentejo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trame copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10894

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Domanda di modifica della denominazione «Bleu de Gex Haut-Jura» o «Bleu de Septmoncel», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 298 dell'11 dicembre 2007, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Bleu de Gex Haut-Jura» o «Bleu de Septmoncel», presentata dalla associazione Syndicat interprofesionnel du Bleu de Gex/Haut-Jura - (Francia), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trame copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10895

Domanda di modifica della denominazione «Roquefort», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 298 dell'11 dicembre 2007, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Rocamadour», presentata dalla associazione Confédération Génerale des Producteurs de lait de Brebis et des industriels de Roquefort - (Francia), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trame copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10896

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GU1-4) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00